

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIREZIONE FINANZIARIA

Prot. n.  $\frac{10476}{23/05/2012}$  VIII - 5

Ai Direttori di Dipartimento e dei Centri Ai Segretari di Dipartimento e dei Centri Ai Presidi di Facoltà Ai Responsabili amministrativi di Facoltà Alle Biblioteche di distretto Al Direttore Amministrativo Ai Dirigenti

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) irregolare.

Indicazioni operative per pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

## Normativa

Si comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Inail e l'Inps sono intervenuti con apposite circolari per disciplinare l'iter procedurale relativo all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare, introdotto dall'art. 4, comma 2 del DPR n. 207 del 05 ottobre 2010.

A tale riguardo si ricorda che tra le novità di rilievo apportate alla disciplina del DURC, che sono entrate in vigore l'08.06.2011, vi è quella introdotta dall'art. 4 del Regolamento attuativo del codice degli appalti - DPR 207/10 che dispone:

"In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza"

"Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e' disposto dalle stazioni appaltanti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

L'iter per il pagamento diretto all'Inps, all'Inail e alle Casse edili è stato recentemente definito con le disposizioni contenute nelle seguenti circolari:

- n.3/2012 (prot.37/0002978 del 16-02-2012) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- prot. INAIL 60010.21/03/2012.0002029;

## Precisazioni

- Nella circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si precisa che le somme da trattenere all'appaltatore su quanto da questi dovuto all'Inps, all'Inail ed eventualmente, (solo per il caso di lavori) alla Cassa edile, devono essere calcolate in via successiva alle ritenute, (qualora applicate) previste dal comma 3 dell'art. 4 del Dpr 207/2010 che dispone "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva". A tale riguardo si rammenta che la trattenuta indicata nella norma (0,50%) deve essere operata nei casi di liquidazione di forniture di beni e di servizi con pagamenti previsti in più tranche, con acconti e saldo finale (es. contratti di pulizie, portierato, ecc.).
- ➤ Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che l'intervento sostitutivo opera anche quando le somme dovute al fornitore/appaltatore sono in grado di colmare solo in parte le inadempienze riscontrate nel DURC. In tale caso le somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in proporzione ai crediti da ciascuno di essi evidenziati nel DURC, o nella comunicazione trasmessa dagli stessi Istituti alla stazione appaltante, in seguito a richiesta (comunicazione preventiva), inoltrata dalla stazione appaltante.

Esempio - Somma dovuta dalla stazione appaltante all'appaltatore/fornitore, euro 5.000,00

- Credito INPS, euro 5.000,00 (50% del credito totale)
- Credito INAIL, euro 4.000,00 (40% del credito totale)
- Credito Cassa edile, euro 1.000,00 (10% del credito totale)

Di conseguenza, la stazione appaltante (Università degli Studi di Cagliari) dovrà versare agli Istituti ed alla Cassa edile, (entro la cifra di euro 5000) le somme calcolate rispettando la stessa proporzione sopra indicata. Quindi provvederà nel modo seguente:

- Versamento all'INPS, euro 2.500,00 (50% del debito totale verso il fornitore)
- Versamento all'INAIL, euro 2.000,00 (40% del debito totale verso il fornitore totale)
- Versamento alla Cassa edile, euro 500,00 (10% del debito totale verso il fornitore totale)

## Indicazioni operative

Di seguito si individuano i passaggi operativi, che tutte le strutture di Ateneo dovranno seguire, per ottemperare all'obbligo di pagamento diretto nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, in presenza di DURC irregolare.

1. Compilare ed inviare, per posta elettronica certificata, apposita comunicazione preventiva, (redatta su carta intestata della struttura), alla sede Inps e/o all'Inail che ha accertato l'inadempienza, per attivare l'intervento sostitutivo della stazione appaltante, utilizzando gli schemi allegati alle circolari

Inps ed Inail sopra richiamate. (Gli allegati sono pubblicati sulle pagine web della Direzione Finanziaria, nella sezione Modulistica, sotto la dicitura DURC irregolare intervento sostitutivo.

Per quanto concerne l'utilizzo della posta elettronica certificata si dovrà operare nel modo seguente:

- a) inviare per posta elettronica, all'indirizzo <u>protocollo@unica.it</u>, la scansione della copia della comunicazione preventiva (debitamente compilata in ogni sua parte e firmata) e protocollata con protocollo informatico;
- b) la D.R.S.I. riceverà apposita ricevuta di ritorno dall'INPS e/o dall'INAIL che trasmetterà per posta elettronica allo stesso indirizzo dal quale ha ricevuto la richiesta di inoltro della comunicazione preventiva;
- c) la risposta dell'INPS e dell'INAIL, che conterrà le informazioni concernenti il quantum da versare e le modalità di pagamento, verrà girata per protocollo informatico alla struttura interessata ed alla Direzione Finanziaria, che provvederà al versamento con modello F24.
- 2. La struttura che ha attivato la procedura di intervento sostitutivo della stazione appaltante e che detiene i fondi, per effettuare il pagamento nei confronti degli Istituti previdenziali e/o assicurativi, dovrà trasferire, in tempi brevi, all'Amministrazione centrale le somme necessarie a tal fine.

A tale riguardo si precisa che la tempestività è necessaria in quanto il pagamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni e che di tale pagamento gli uffici della Direzione Finanziaria dovranno informare immediatamente la sede Inps e/o Inail di riferimento, inviando gli estremi dell'avvenuto versamento agli appositi indirizzi PEC o e-mail di tali enti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

(Dott.ssa Marilena Bernardi)